

circa il direttore generale assicurando la Camera che quella egli riprodurrà nei nuovi statuti.

**Presidente.** Dunque ritira?

**Picardi.** Non ritiro l'emendamento sul numero dei componenti elettivi nel Consiglio centrale, perchè ciò significherebbe assenso alle idee del ministro, ed io non vi consento assolutamente. Posso prendere atto delle sue dichiarazioni per la eventualità che la Camera respinga l'emendamento, ma non posso ritirarlo essendo ancora in me ferma la fede e la convinzione che me lo avevano ispirato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Flaùti.

**Flaùti.** Mi sieno consentite brevissime dichiarazioni.

Ho il rincrescimento di dover dichiarare all'onorevole ministro che egli non m'ha convinto.

Il ministro parla d'influenze locali ed elettorali che gravano sull'elemento elettivo, ma io penso.....

**Presidente.** Ma non rientri nella discussione, onorevole Flaùti.

**Flaùti.** Non rientro nella discussione. Ho bisogno soltanto di spiegare il pensiero mio... io penso agli ordini superiori ben prevedibili, e non dirò quanto efficaci, sull'elemento governativo, ben altrimenti gravi e pericolosi di quelle altre influenze, più ipotetiche ed assai meno decisive.

Il ministro vuol cogliermi in contraddizione, perchè io, da una parte, invoco così vivamente l'elemento elettivo, e, dall'altra, mi mostro desideroso di averne garanzie maggiori di quelle che esso sinora non dovè prestare. Ma perchè il desiderare garanzie, nella sicura speranza del meglio, deve significare dubbio sul buono che esse possono riescire a rendere migliore?

**Presidente.** Mantiene o ritira la sua proposta?

**Flaùti.** Pur sapendo la sorte che le è serbata, la mantengo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Saporito, relatore.** Riguardo a questi emendamenti la Commissione fa la dichiarazione che ha fatto ieri; lascia cioè libertà al Ministero di prendere quelle risoluzioni che crede.

**Presidente.** Veniamo ai voti.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Flaùti così concepito:

*Sostituire al terzo comma dell'articolo 8 dell'allegato S:*

« di quattro delegati scelti triennialmente dal Consiglio generale, tra i suoi membri, ed i quali dovranno possedere e depositare n. 50 cartelle fondiari del Banco o dimostrare di aver avuto, sin dall'anno precedente alla nomina, e di avere tuttora depositate al Banco somme per lo ammontare di non meno di lire 25,000. »

Tale emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Chi lo approva sorga.

*(Non è approvato).*

Ora pongo a partito l'emendamento Picardi, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione e che è così concepito:

All'articolo 8 allegato S sostituire al terzo comma:

« di quattro delegati e due supplenti scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri. »

Chi lo approva sorga.

*(Non è approvato).*

Ora metto a partito l'articolo 8 dell'allegato S concordato dal Ministero e dalla Commissione, e coll'aggiunta testè proposta dall'onorevole ministro ed accolta dalla Commissione di cui do lettura:

« *Nell'ultimo comma dell'articolo, sostituire alle parole:* « a meno che abbiano le guarentigie della inamovibilità » *le altre:* « Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri d'amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarentigie della inamovibilità. »

Chi approva l'articolo 8 così modificato si alzi.

*(È approvato).*

Ora viene l'aggiunta degli onorevoli Franchetti ed altri che formerebbe l'articolo 8-bis.

La leggo:

« Art. 8-bis. I componenti dei Consigli generali e dei Consigli centrali di amministrazione dei due Banchi sono sottoposti agli obblighi ed alle responsabilità sanciti dal Codice di commercio per gli amministratori di Società anonime, in quanto sono applicabili.